

straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 742.940 annue (pari in cifra tonda al 50% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 11.200.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pietrasanta, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia

REALE

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1965
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 71

(10402).

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1965.

Autorizzazione al comune di Saluzzo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 24 agosto 1964, del comune di Saluzzo;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 367.711.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Saluzzo un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato il parere del Ministero del tesoro espresso con nota 14 settembre 1965, n. 143182;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Renato Mauro Giraud, il comune di Saluzzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 367.711.000 (trecentosessantasettemilionesettecentoundicimila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Saluzzo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 22.460.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 367.711.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno per tutta la durata dello ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Saluzzo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia

REALE

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 26

(10776)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per